

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| - Dott. Giuseppe Marziale,         | Presidente  |
| - Avv. Bruno De Carolis            | Membro designato dalla Banca d'Italia<br>(Estensore)  |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia   |
| - Avv. Dario Casa                  | Membro supplente designato dal<br>Conciliatore Bancario Finanziario per le<br>controversie in cui sia parte un cliente<br>consumatore |
| - Dott.ssa Daniela Primicerio      | Membro designato dal C.N.C.U.   |

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO E DIRITTO

In data 17.12.09, la ricorrente, tramite avvocato, ha chiesto all'intermediario la cancellazione dei dati personali inseriti nel sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF spa in ordine al rapporto contrattuale concernente un prestito finalizzato accordato il 27.7.06, asserendo di non aver "mai ricevuto alcun preavviso di registrazione dei suoi dati (ai sensi dell'art. 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti)".

In data 29.12.09, la CRIF ha comunicato la riattivazione della visibilità dei dati contestati, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 8, comma 5, del richiamato codice di deontologia e buona condotta, dopo aver verificato "con l'istituto segnalante l'invio del preavviso" di cui alla menzionata disposizione del codice di deontologia e buona condotta.

Con successivo ricorso presentato, tramite avvocato, nei confronti sia della società finanziaria, sia della CRIF spa, la ricorrente ha ripetuto la contestazione esposta in fase reclamo ed ha chiesto "l'immediata cancellazione /rettifica dei dati personali relativi al finanziamento concesso (dall'intermediario) ... ed illegittimamente trattati dalla centrale



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rischi Crif spa” chiedendo altresì che “spese e diritti” del procedimento fossero posti a carico della parte soccombente.

Nelle controdeduzioni, la società finanziaria ha fatto presente che in data 27.1.2010 “nell’estremo tentativo di chiudere bonariamente la vertenza” ha comunicato al legale della controparte l’avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dal sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF.

Con fax del 12.4.10, l’avvocato della ricorrente ha comunicato che la sua assistita ha espresso la volontà di desistere dalla prosecuzione del procedimento, poiché si ritiene integralmente soddisfatta in conseguenza cancellazione della segnalazione effettuata dall’intermediario e confermata dal contenuto delle controdeduzioni.

La società finanziaria convenuta ha fatto presente di aver provveduto alla cancellazione del nominativo della ricorrente dai sistemi di informazione creditizia e conseguentemente la ricorrente, tramite il suo avvocato, ha dichiarato di rinunciare alla prosecuzione del ricorso.

Pertanto, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il ricorso è invece inammissibile nei confronti della CRIF spa, trattandosi di soggetto non annoverabile tra quelli contemplati nell’art.128-*bis* del D. Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario).

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Dichiara inoltre inammissibile il ricorso nei confronti della CRIF spa.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE